



TRIBUNALE PENALE DI ROMA
3 ° CORTE di ASSISE

La Corte di Assise,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 luglio 2022;
esaminati gli atti del proc.pen. 11/22 R. G.Ass., pendente nei confronti di Troccoli Fernandez Jorge Nestor, in atti generalizzato, per i reati di omicidio aggravato;
sentite le parti;

premesso che: 1) la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore; 2) sussiste la legittimazione alla costituzione di parte civile di un'associazione, anche di fatto, che avanzi "iure proprio" una pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse che, in base alle previsioni statutarie, costituisce ragione istituzionale della propria esistenza (cfr. *ex plurimis*, Sez. U, *Sentenza n. 38343 del 24/04/2014*, da ultimo, Sez. 2, *Sentenza n. 10215 del 10/12/2018*);

esaminato l'atto di costituzione della **Repubblica Argentina** a mezzo dell'Ambasciatore presso la Repubblica Italiana, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Calderoni del foro di Roma, coma da procura in calce all'atto;

ritenuta l'ammissibilità della costituzione in relazione alla prospettabilità della lesione del diritto-dovere esistente in capo allo Stato Argentino di salvaguardare i diritti insopprimibili dei propri cittadini ed in particolare il diritto all'incolumità e alla vita, nonché del diritto alla propria personalità e alla propria immagine internazionale compromessa dall'azione liberticida e repressiva nell'ambito della quale sono maturati i delitti di omicidio dei propri cittadini;

esaminati gli atti di costituzione di PC in nome e nell'interesse di :

- 1) **POTENZA Eduardo Gustavo**, nato a Buenos Aires (Argentina) il 25.1.1953 figlio di Potenza José Augustin, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli del Foro di Roma;
- 2) **POTENZA Xoana Yasmín** nata a Villa Luzuriaga (Argentina) il 13.04.1986 nipote di José Augustin Potenza, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Antonio Angelelli del Foro di Roma;
- 3) **Graciela ALMEIDA DUCHINI** nata a Montevideo (URUGUAY) IL 18.05.1958 cugina erede di Elena Quinteros, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Alicia Mejia Fritsch del Foro di Roma;

tutti costituiti a mezzo del procuratore speciale Jorge Guillermo ITHURBURU, nato a Las Heras (Argentina) il 5.8.1959, come da atti di procura rilasciati e autenticati rispettivamente innanzi all'Autorità Consolare Generale d'Italia a Buenos Aires e all'Ambasciata d'Italia di Montevideo, allegati agli atti;

Rilevato che le predette parti civili si costituiscono, nella loro qualità di congiunti delle vittime nel rispettivo grado di parentela sopra indicato e rispettivamente in linea retta di primo e secondo grado, il primo e la seconda, in linea collaterale di quinto grado la terza, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al fatto-reato;

esaminata l'opposizione della difesa all'ammissione della costituzione della parte civile Graciela ALMEIDA DUCHINI;

ritenuto che l'art.74 c.p.p. riconosca la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, collegato eziologicamente

con la condotta di reato, e che ai parenti del *de cuius* è astrattamente riconoscibile un diritto vantato *iure proprio* con riferimento al c.d. danno parentale, ossia al danno arrecato all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà e all'inviolabilità della libera esplicazione della persona nell'ambito della famiglia;

rilevato che tale legittimazione non possa essere esclusa nei confronti di soggetti legati da vincolo di parentela qualora, come la parte civile Graciela ALMEIDA DUCHINI, non si identifichino con gli stretti congiunti della vittima e/o conviventi (vedi, *ex plurimis*, Sez. 2, Sentenza n. 14251 del 05/04/2011 Rv. 250237 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 38809 del 19/04/2005 Ud. (dep. 21/10/2005) Rv. 232413 - 01);

esaminato l'atto di costituzione dell' APDH (Assemblea Permanente per i Diritti Umani Argentina), a mezzo del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli, come da allegata procura speciale conferita dal procuratore speciale Jorge Guillermo ITHURBURU, come da atto di procura rilasciato e autenticato innanzi all'Autorità Consolare Generale d'Italia a Buenos Aires, in relazione alla prospettata lesione degli scopi e delle attività istituzionali dell'associazione declinati nell'art. 2 dello Statuto, consistenti nella promozione e nel rispetto dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione Argentina e dalla Dichiarazione Universale del Diritto Internazionale dei Diritti Umani, e nello svolgimento delle attività consequenziali ;

esaminato l'atto di costituzione del **Frente Amplio Urugaiano**, organizzazione politica con rappresentanza parlamentare in Uruguay, a mezzo del Presidente *pro tempore* e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Speranzoni del foro di Bologna, come da procura in calce all'atto rilasciata dal procuratore speciale Jorge Guillermo ITHURBURU (procura speciale rilasciata e autenticata innanzi all'Ambasciata d'Italia di Montevideo), presidente legittimato alla costituzione in forza di atto deliberativo dell'organo statutario collegiale Mesa Poloitica ex. 77,92,93 e 94 Statuto, in relazione ai danni derivanti dall'omicidio di Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, parte integrante del primo (vedi art. 7 Statuto) poiché in conseguenza del delitto in contestazione l'organizzazione politica, nella quale è confluito il citato Partido por la Victoria del Pueblo, subiva un danno derivato dalla perdita di uno dei suoi militanti, salva la prova dell'effettiva titolarità di tale diritto risarcitorio che dovrà essere provato nel giudizio;

ritenuto che sussista legittimazione alla costituzione di parte civile di un partito politico nel procedimento penale per omicidio volontario di un associato, soprattutto se rivestiva importanti incarichi e svolgeva funzioni di preminente importanza per il partito in sede locale, poiché il venir meno dell'associato è fonte di pregiudizio all'immagine, di minore competitività e capacità di incidere nel contesto sociale e, pertanto, costituisce un fatto ingiusto fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 2123 del 28/01/1993**);

ritenuto che non trovino applicazione i limiti di cui all'art.91 ss. c.p.p., invocati dalla difesa, previsti per l'intervento nel processo di enti esponenziali per far valere i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato quando, come nel caso di specie, l'ente si costituisca per la tutela di un interesse " proprio";

esaminato l'atto di intervento ex art. 91 ss. c.p.p. della Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori (CISL) in persona del segretario generale e rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Alicia Mejia Fritsch del Foro di Roma, giusta procura in calce all'atto;

visto il provvedimento di ricostituzione assunto da questa Corte di Assise in data 5.9.22;

esaminato l'atto di intervento prodotto da Unione Italiana del Lavoro (UIL), in persona del segretario generale e rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Calderoni del foro di Roma, giusta procura in calce all'atto;

esaminato l'atto di intervento prodotto da Confederazione Generale del Lavoro (CGIL), in persona del segretario generale e rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Antonio Angelelli del foro di Roma, giuste procure in calce all'atto;

premesso che la disciplina dettata dagli artt. 91 ss. c.p.p. riconosce agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro (i c.d. enti esponenziali portatori di interessi diffusi e/o collettivi) la facoltà di intervenire nel processo per esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato, a condizione che in epoca anteriore alla commissione del fatto per cui si procede, siano state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato per cui si procede e che la persona offesa abbia prestato il proprio consenso;

considerato che la giurisprudenza di legittimità riconosce la facoltà di intervento dei c.d. enti esponenziali qualora sia individuabile una sovrapposibilità o corrispondenza ontologica degli interessi tutelati dall'ente con quelli protetti dal reato per cui si procede, da valutarsi in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa (cfr., Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 43494 del 27/09/2016*);

rilevato che la CISL fonda la propria legittimazione all'intervento per l'esercizio delle facoltà e dei diritti della persona offesa Garcia Almeida Duchini sui seguenti presupposti: 1) la vittima Elena Quinteros era dirigente e militante sindacale di primo piano e proprio per la propria appartenenza veniva sequestrata, torturata e uccisa ; 2) lo statuto interno prevede, fra gli altri, il diritto alla costituzione di organizzazioni sindacali e al libero esercizio della loro azione sindacale e a tal fine aderisce alla Confederazione Internazionale dei sindacati liberi;

rilevato che la UIL fonda la propria legittimazione all'intervento per l'esercizio delle facoltà e dei diritti della persona offesa Garcia Ida Beatriz sui seguenti presupposti: 1) la vittima Rafaela Juliana Filippazzi era cittadina italiana, residente e lavoratrice all'estero; 2) l'art.2 dello Statuto persegue gli scopi di favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, nonché di favorire i diritti dei lavoratori italiani all'estero;

ritenuto che l'intervento prodotto oggi in udienza per la CGIL non sia ammissibile poiché la relativa dichiarazione è presentata in nome e per conto di soggetto diverso dal relativo rappresentante legale;

considerato che gli artt. 2 e 35 della nostra Costituzione riconoscono alle organizzazioni sindacali la rappresentatività dei diritti e degli interessi dei cittadini e dei lavoratori all'esercizio delle libertà democratiche come formazioni sociali e alla tutela dei diritti dei lavoratori e all'esercizio dell'attività sindacale;

ritenuto che le norme interne richiamate dagli enti intervenienti CISL e UIL, qui richiamate, individuino interessi statuari che prevedono il perseguimento di finalità, legate alla tutela dei diritti dei lavoratori, al libero esercizio dell'attività sindacale, all'integrazione sociale e civile, alla lotta contro ogni forma di violenza, che manifestano nei casi concreti una sovrapposibilità o una corrispondenza con gli interessi protetti dalla norma incriminatrice, in ragione del concreto atteggiarsi della fattispecie criminosa, avuto riguardo all'operazione di repressione attuata mediante le condotte di reato incriminate nei confronti di sindacalisti e di cittadini lavoratori residenti all'estero;

rilevato che le rispettive persone offese hanno presto il loro consenso nelle forma di legge e che all'esito delle produzioni odierne risultino integrati gli altri requisiti formali previsti dall'art. 93 c.p.p. ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 74 ss., 91 ss. c.p.p.

AMMETTE

la costituzione di Parte Civile di REPUBBLICA ARGENTINA, POTENZA Eduardo Gustavo, POTENZA Xoana Yasmin, Graciela ALMEIDA DUCHINI, FRENTE AMPLIO URUGUAIANO, APDH;

AMMETTE

L'intervento della UIL e della CISL;

ORDINA

L'esclusione della parte interveniente **CGIL**.

Il Presidente
(dr.ssa Antonella Capri)

Letta all'udienza
del 27 SET 2022.

H. CANCELLIERE B3
Antonella Politi